

SENATO DELLA REPUBBLICA
————— XVI LEGISLATURA —————

Martedì 22 maggio 2012

alle ore 16,30

727^a Seduta Pubblica
—————

ORDINE DEL GIORNO

I. Informativa del Ministro dell'Interno sull'attentato avvenuto presso la scuola "Morvillo Falcone" di Brindisi

II. Informativa del Governo sul terremoto in Emilia

III. Discussione di mozioni sulla disciplina pensionistica del personale dei comparti di sicurezza, difesa e vigili del fuoco (*testi allegati*)

IV. Deliberazione sulla richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, in ordine ai disegni di legge:

ALBERTI CASELLATI ed altri. - Delega al Governo per l'istituzione delle sezioni specializzate per le controversie in materia di persone e di famiglia **(3040)**

- Anna Maria SERAFINI ed altri. - Istituzione del tribunale per la persona e le relazioni familiari nonché delega al Governo per l'organizzazione dei relativi uffici (2252)

- Mariapia GARAVAGLIA ed altri. - Istituzione del Tribunale per i minorenni e per la famiglia (2441)

- CARDIELLO. - Disposizioni in materia di soppressione dei tribunali per i minorenni, nonché disposizioni in materia di istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e le corti d'appello e di uffici specializzati delle procure della Repubblica presso i tribunali (2844)

- ALLEGRINI ed altri. - Disposizioni in materia di processo civile unitario nel diritto di famiglia (3266)

- PEDICA ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali ordinari (3276)

**MOZIONI SULLA DISCIPLINA PENSIONISTICA DEL
PERSONALE DEI COMPARTI SICUREZZA, DIFESA E
VIGILI DEL FUOCO**

(1-00619 *p. a.*) (19 aprile 2012)

SALTAMARTINI, GASPARRI, QUAGLIARIELLO,
CANTONI, RAMPONI, ALBERTI CASELLATI, ALICATA,
ALLEGRI, AMATO, ASCIUTTI, BALBONI, BATTAGLIA,
BENEDETTI VALENTINI, BEVILACQUA, BIANCHI,
BIANCONI, BORNACIN, BOSchetto, BUTTI, CALIENDO,
CAMBER, CARUSO, CASOLI, CASTRO, COMPAGNA,
COSTA, D'ALI', DE ECCHER, DE FEO, DE LILLO, DI
GIACOMO, ESPOSITO, FANTETTI, FLUTTERO, GALLO,
GALLONE, GAMBA, GHIGO, GIORDANO, GIOVANARDI,
GIULIANO, GRAMAZIO, LATRONICO, LAURO, LENNA,
LICASTRO SCARDINO, MALAN, MANTICA, MANTOVANI,
MAZZARACCHIO, NESSA, PARAVIA, PASTORE,
PICHETTO FRATIN, PISCITELLI, PONTONE, POSSA,
SACCOMANNO, SANCIU, SCARABOSIO, SCARPA
BONAZZA BUORA, SCIASCIA, SERAFINI Giancarlo,
SIBILIA, SPADONI URBANI, TOFANI, TOMASSINI,
TOTARO, VICARI, ZANETTA, DI STEFANO, VIESPOLI,
FLERES, SAIA, VILLARI, CARRARA, CASTIGLIONE,
MENARDI, PALMIZIO, POLI BORTONE, FILIPPI Alberto,
CENTARO, FERRARA - Il Senato,

premessi che:

l'articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede che con regolamento da adottare entro il 30 giugno 2012 ai sensi dell'art. 17 della legge n. 400 del 1988 deve essere armonizzato l'ordinamento del trattamento di quiescenza del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate nonché del comparto del Soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

l'articolo 19 della legge n. 183 del 2010 riconosce, anche ai fini della tutela economica, pensionistica e previdenziale, "la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di

efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti";

il personale del comparto Sicurezza e Difesa gode, seppur non astrattamente applicabile al procedimento normativo regolamentare in argomento, di una "garanzia parlamentare" e di un'autonomia contrattuale limitata quanto all'esercizio dei diritti sindacali fondamentali per il divieto di esercizio del diritto di sciopero ai primi e del divieto assoluto di adesione e formazione di organismi sindacali quanto ai militari di talché "Nel caso in cui l'accordo e le concertazioni [contrattuali] non vengano definiti entro centocinquanta giorni dall'inizio delle relative procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti" *ex art. 7, comma 13, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195*;

l'intervento regolamentare deve rispondere al principio di proporzionalità, principio generale del diritto, e deve essere limitato esclusivamente ai limiti di età del personale militare, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco nei trattamenti di quiescenza e anticipati;

la normazione regolamentare cosiddetta di secondo livello non può valicare quella primaria della legge nonché la previsione costituzionale di cui all'art. 3, primo comma, della Costituzione in forza del quale la mancanza di altro espresso criterio si traduce in un'arbitraria discriminazione di questo personale a ordinamento speciale in ragione dei peculiari compiti e dei rispettivi *status*;

i limiti di età per tali trattamenti previsti per il personale militare, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco degli altri Stati europei risultano di larga massima inferiori a quelli già stabiliti per l'omologo personale italiano;

il principio di specificità del comparto Sicurezza e Difesa e del comparto dei Vigili del fuoco e del Soccorso pubblico che si prevede che debba essere attuato attraverso successivi provvedimenti ha lo scopo precipuo di garantire la condizione peculiare del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a condizioni di impiego operativo altamente rischioso che presuppone il costante possesso di particolari idoneità psico-fisiche;

per diretto effetto di tali attività operative ed addestrative, i requisiti anagrafici e di età che risultano direttamente connessi all'idoneità al servizio pongono la regolamentazione di cui trattasi nella necessità di operare in un'attenta considerazione della specificità dei comparti Sicurezza e Difesa e Soccorso pubblico;

la norma sulla specificità, pur nel suo tratto programmatico, prevede un ruolo concertativo dei sindacati e del Consiglio centrale di rappresentanza (Cocer), ruolo che non può essere pretermesso dall'Esecutivo nell'esercizio del potere regolamentare di cui al comma 18 dell'art. 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Dalle notizie che sono infatti emerse al riguardo, la bozza regolamentare proposta dal Governo contiene una serie di vizi di eccesso di delega, di straripamento di potere e di eccesso di potere da cui si può presumere possa scaturire un intenso contenzioso giurisdizionale con questo merito personale;

lo Stato costituzionale di diritto è caratterizzato non solo dall'affermazione del principio di uguaglianza, quanto e soprattutto, come nel caso di specie, dalla declinazione di tale principio nel senso del divieto di discriminazioni al contrario, cosiddetta *reverse discrimination*, impegna il Governo:

- 1) a prevedere, nell'ambito del regolamento di armonizzazione, norme di tutela delle specificità del personale del comparto Sicurezza e Difesa e del comparto Vigili del fuoco e Soccorso pubblico esclusivamente con riguardo al solo allungamento dell'età per il conseguimento della pensione di vecchiaia e di anzianità in relazione ai diritti quesiti e al previgente ordinamento;
- 2) a garantire, con disposizioni transitorie, la certezza dei rapporti giuridici già consolidati o in via di maturazione che, per esigenze funzionali, potranno essere prolungati solo su base volontaria;
- 3) ad istituire con immediatezza un tavolo di concertazione con i sindacati rappresentativi ed il Cocer per giungere ad un regolamento condiviso, nel quale trovi concreto riconoscimento la peculiarità degli operatori del settore;
- 4) ad avviare, contestualmente alla stesura del regolamento di armonizzazione, le procedure di concertazione atte all'avvio di forme pensionistiche complementari, salvaguardando il personale attualmente in servizio già assoggettato al cosiddetto sistema contributivo puro, anche attraverso il ricorso al possibile utilizzo di parte dei nuovi risparmi derivanti dalle disposizioni contenute nel richiamato regolamento di armonizzazione;
- 5) ad avviare un tavolo di lavoro con il coinvolgimento di tutte le amministrazioni interessate e le rappresentanze del personale per definire un complessivo progetto di riordino dei ruoli del personale interessato al regolamento di armonizzazione, ai fini della predisposizione di un disegno di legge di delega che preveda un'attuazione differita nel tempo - coordinata con la gradualità

dell'incremento dei requisiti per l'accesso alla pensione - e che assicuri la compatibilità finanziaria, anche attraverso un processo di razionalizzazione e modernizzazione delle strutture interessate, coerente con le misure di contenimento della spesa.

(1-00620) (26 aprile 2012)

BIANCO, SCANU, DE SENA, ADAMO, AMATI, BASTICO, CECCANTI, CRISAFULLI, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, NEGRI, PINOTTI, SANNA, VITALI, ANTEZZA, DEL VECCHIO - Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede all'articolo 24, comma 18, che con regolamento da adottare entro il 30 giugno 2012 ai sensi dell'art. 17 della legge n. 400 del 1988 sono adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate nonché del comparto del Soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti;

l'articolo 19 della legge n. 183 del 2010 riconosce, anche ai fini della tutela economica, pensionistica e previdenziale, "la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti";

l'intervento regolamentare deve rispondere ai principi di equità e proporzionalità e deve essere circoscritto esclusivamente ai limiti di età del personale militare, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco nei trattamenti di quiescenza e anticipati;

la disciplina regolamentare dovrà essere adottata dal Governo nel rispetto delle disposizioni legislative citate nonché conformemente al principio di cui all'art. 3, primo comma, della Costituzione che impone la ragionevolezza delle distinzioni e il divieto di discriminazioni al contrario;

i limiti di età per tali trattamenti previsti per il personale militare, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco degli altri Stati europei risultano di larga massima inferiori a quelli già stabiliti per l'omologo personale italiano;

il principio di specificità del comparto Sicurezza e Difesa e del comparto dei Vigili del fuoco e del Soccorso pubblico che si prevede che debba essere attuato attraverso successivi provvedimenti ha lo scopo precipuo di garantire la condizione peculiare del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a condizioni di impiego operativo altamente rischioso che presuppone il costante possesso di particolari idoneità psico-fisiche;

per diretto effetto di tali attività operative ed addestrative, i requisiti anagrafici e di età che risultano direttamente connessi all'idoneità al servizio pongono la regolamentazione di cui si tratta nella necessità di operare in un'attenta considerazione della specificità dei comparti Sicurezza e Difesa e Soccorso pubblico;

la norma sulla specificità, pur nel suo tratto programmatico, prevede un ruolo concertativo dei sindacati e del Consiglio centrale di rappresentanza (Cocer), ruolo che non può essere pretermesso dall'Esecutivo nell'esercizio del potere regolamentare di cui al comma 18 dell'art. 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011,

impegna il Governo:

1) a prevedere, nell'ambito del regolamento di armonizzazione, norme di tutela delle specificità del personale del comparto Sicurezza e Difesa e del comparto Vigili del fuoco e Soccorso pubblico esclusivamente con riguardo al solo allungamento dell'età per il conseguimento della pensione di vecchiaia e di anzianità in relazione ai diritti quesiti e al previgente ordinamento;

2) a garantire, anche con disposizioni transitorie, il personale dei comparti che, per esigenze funzionali, è tenuto a lasciare il servizio prima degli altri lavoratori pubblici e privati;

3) ad istituire con immediatezza un tavolo di concertazione con i sindacati rappresentativi ed il Cocer per giungere ad un regolamento condiviso, nel quale trovi concreto riconoscimento la peculiarità degli operatori del settore;

4) ad avviare, contestualmente alla stesura del regolamento di armonizzazione, le procedure di concertazione atte all'avvio di forme pensionistiche complementari, salvaguardando il personale attualmente in servizio già assoggettato al cosiddetto sistema contributivo puro, anche attraverso il ricorso al possibile utilizzo

di parte dei nuovi risparmi derivanti dalle disposizioni contenute nel richiamato regolamento di armonizzazione;

5) ad avviare un tavolo di lavoro con il coinvolgimento di tutte le amministrazioni interessate e le rappresentanze del personale per definire un complessivo progetto di riordino dei ruoli del personale interessato al regolamento di armonizzazione, ai fini della predisposizione di un disegno di legge di delega che preveda un'attuazione differita nel tempo - coordinata con la gradualità dell'incremento dei requisiti per l'accesso alla pensione - e che assicuri la compatibilità finanziaria, anche attraverso un processo di razionalizzazione e modernizzazione delle strutture interessate, coerente con le misure di contenimento della spesa.

(1-00627) (8 maggio 2012)

D'ALIA, SERRA, FISTAROL, GIAI, GUSTAVINO, GALIOTO, MUSSO, SBARBATI, VIZZINI, FOSSON - Il Senato,

premesso che:

il comparto Sicurezza e Difesa e Soccorso pubblico gode di una tale "specificità", in ragione delle funzioni e degli interessi che tutela, che lo contraddistingue dal resto del pubblico impiego;

l'ufficio di sorveglianza delle istituzioni democratiche, di difesa dell'ordine e della sicurezza, interna ed esterna, richiede di considerare, quale condizione indispensabile e funzionale all'efficacia organizzativa delle strutture operative, l'efficienza psico-fisica del personale addetto a tale comparto;

tale adeguatezza e idoneità psicofisica, nonché il mantenimento di *standard* di efficienza operativa, sono periodicamente verificati, mediante controlli medici, prove fisiche e attività di carattere addestrativo;

ogni anno, in ragione del servizio, molti operatori perdono i requisiti di idoneità o, peggio, muoiono nell'adempimento del dovere;

la specificità del comparto Sicurezza e Difesa e Soccorso pubblico si estrinseca inoltre, in ragione della peculiarità dei compiti esercitati, proprio nell'assoggettamento a particolari obblighi e ad un complesso di limitazioni personali, previste da leggi e regolamenti, nonché ad una condizione di impiego altamente usurante;

proprio in virtù di tale specificità il cosiddetto decreto-legge Salva Italia ha previsto che, in sede di armonizzazione delle regole di quiescenza del personale in questione rispetto a quello dei

lavoratori pubblici e privati, si provveda con apposito regolamento;

il comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, prescrive infatti che la disciplina dei requisiti per l'accesso alla pensione del personale addetto a specifiche attività, tra cui quello del citato comparto, sia armonizzata mediante un progressivo innalzamento dei requisiti ad oggi previsti, tendendo conto delle peculiarità e delle specifiche esigenze, con un regolamento da adottarsi entro il 30 giugno 2012;

in sostanza, tale armonizzazione si tradurrebbe in un allineamento dei requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia, la modifica per quella anticipata, la cancellazione dal 2018 dell'ausiliaria e la riduzione a due anni della maggiorazione che eleva virtualmente gli anni di contribuzione;

in virtù della suddetta specificità, la cosiddetta armonizzazione non può, tuttavia, tradursi in una penalizzazione per il personale del comparto in questione, considerato che il peculiare limite anagrafico per la cessazione dal servizio è funzionale all'espletamento di specifici uffici a servizio dello Stato;

inoltre, il comparto versa già in un profondo stato di malessere e l'exasperazione e la sfiducia crescente si alimenterebbero di fronte ad un ulteriore provvedimento punitivo che si aggiungerebbe ai pesanti interventi occorsi negli ultimi anni in materia di trattamento economico, mettendo così a forte rischio la stessa efficienza ed efficacia del personale;

inoltre, in tutti i Paesi europei, i limiti di età previsti per il personale militare e delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco sono inferiori rispetto a quelli vigenti in Italia;

premesso altresì che:

l'articolo 19 della legge n. 183 del 2010 riconosce la specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego nonché ai fini della tutela economica, pensionistica e previdenziale, nonché dello stato giuridico del personale appartenente ai Corpi, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti;

il comma 2 dell'art. 19 citato prescrive che la disciplina attuativa dei principi e degli indirizzi di cui al comma 1 è definita con successivi provvedimenti legislativi, con i quali si provvede altresì a stanziare le occorrenti risorse finanziarie;

in tal senso, il regolamento di armonizzazione della normativa in materia pensionistica, ai sensi del decreto-legge n. 201 del 2011, deve rappresentare, quindi, l'estrinsecazione di quel principio di specificità che il Paese riconosce, secondo quanto dispone la legge n. 183 del 2010, al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, proprio in virtù degli altissimi compiti di sicurezza interna e internazionale cui è destinato;

in considerazione di ciò, ai sensi del citato comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, si esclude, quindi, ogni intervento sugli istituti peculiari previsti per il personale del comparto in questione connessi all'espletamento di atipiche ed usuranti attività che rendono indispensabile disporre di strumenti compensativi volti a differenziare la posizione del personale addetto, anche ai fini dell'accesso alla pensione;

già la legge n. 243 del 2004 (cosiddetta legge Maroni) prevedeva che gli addetti al comparto Sicurezza e Difesa e Soccorso pubblico, per la loro specificità, fossero esclusi dal processo di innalzamento dell'età pensionabile;

piuttosto, non si è ancora proceduto all'istituzione di forme pensionistiche integrative e complementari per il personale del comparto e in generale non sono mai state previste forme di tutela del personale assunto dopo il 1° gennaio 1996, che godrà del solo sistema contributivo;

considerato che:

le rappresentanze del personale in questione hanno chiesto, in diverse pubbliche occasioni, un confronto con l'Esecutivo sul tema;

proprio in ragione della specificità del comparto, si configura come determinante la partecipazione delle rappresentanze sindacali del personale nella fase di definizione dei provvedimenti loro riguardanti, come accaduto in altre circostanze; al contrario, tale prassi pare, almeno sino ad oggi, disattesa nell'ambito dell'esercizio della delega di cui al comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011;

eppure, la norma sulla specificità di cui all'articolo 19 della legge n. 183 del 2010, pur nel suo tratto programmatico, prevede un ruolo concertativo dei sindacati e del Consiglio centrale di rappresentanza (Cocer), ruolo che non può essere pretermesso

dall'Esecutivo nell'esercizio del potere regolamentare di cui al comma 18 dell'art. 24 del decreto-legge n. 201 del 2011; in tal senso, inoltre, il personale del comparto Sicurezza e Difesa gode, seppur non astrattamente applicabile al procedimento normativo regolamentare in argomento, di una "garanzia parlamentare" e di un'autonomia contrattuale limitata quanto all'esercizio dei diritti sindacali fondamentali per il divieto di esercizio del diritto di sciopero ai primi e del divieto assoluto di adesione e formazione di organismi sindacali quanto ai militari di talché "Nel caso in cui l'accordo e le concertazioni [contrattuali] (...) non vengano definiti entro centocinquanta giorni dall'inizio delle relative procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti" *ex art. 7, comma 13, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante "Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate"*, impegna il Governo:

- 1) ad avviare, tempestivamente, un tavolo di concertazione con tutte le rappresentanze del personale ai fini di addivenire ad un regolamento condiviso che riconosca e tuteli la specificità dell'intero comparto;
- 2) a prevedere, in seno al medesimo regolamento di armonizzazione, norme a tutela della specificità del lavoro svolto dal personale del comparto Sicurezza e Difesa e Soccorso pubblico che, per ragioni funzionali all'esercizio dei propri uffici, è tenuto a lasciare il servizio prima degli altri lavoratori pubblici e privati;
- 3) ad escludere ogni intervento sugli istituti peculiari previsti per il personale del comparto connaturati all'espletamento di attività atipiche ed usuranti che rendono indispensabile disporre di strumenti compensativi volti a differenziare la posizione del personale addetto in ragione di specifici rischi professionali;
- 4) ad avviare, contestualmente alla stesura del regolamento, procedure di riconoscimento di forme pensionistiche complementari, salvaguardando, in particolare, il personale attualmente in servizio assoggettato al cosiddetto sistema contributivo puro;
- 5) ad intraprendere, con il coinvolgimento di tutte le amministrazioni interessate e le rappresentanze del personale, un tavolo di concertazione al fine di definire un complessivo progetto

di riordino dei ruoli e delle carriere del personale del comparto Sicurezza e Difesa e Soccorso pubblico.

(1-00636) (15 maggio 2012)

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA - Il Senato,

premesso che:

la devastante crisi economica sta interessando tutto il sistema socio-economico-produttivo del Paese;

i Governi che si sono succeduti durante la Legislatura in corso, per far fronte alla richiamata situazione economica, hanno, in più occasioni e con numerosi provvedimenti, irresponsabilmente addossato i costi del necessario risanamento finanziario sulle classi sociali medio basse;

a riprova di quanto riportato, a titolo d'esempio, si richiamano le norme contenute nel decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge del 22 dicembre 2011, n. 214, tra le quali, al capo IV del titolo III (Riduzioni di Spesa. Pensioni), che hanno innalzato significativamente i requisiti per l'accesso all'età pensionabile, bloccato gli scatti stipendiali e delle pensioni, previsto il completo passaggio al sistema contributivo, scaricando l'intero costo della crisi sui lavoratori con reddito non elevato;

al comma 18 dell'articolo 24 del citato decreto-legge, si prescrive peraltro che, mediante regolamento da adottarsi entro il 30 giugno 2012, la disciplina dei requisiti per l'accesso alla pensione del personale del comparto Sicurezza e Difesa e di quello del comparto Vigili del fuoco e soccorso pubblico, sia armonizzata per il tramite di un progressivo innalzamento dei requisiti attualmente previsti, pur tenendo conto delle peculiarità e delle specifiche esigenze del comparto;

premesso inoltre che:

l'attuale modello di sicurezza, concepito in presenza di grandi risorse statali e della necessità di riavviare il settore industriale del Paese, risulta essere - non certo per responsabilità degli appartenenti alle Forze armate e di polizia, ma per una programmazione a giudizio dei proponenti errata, compiuta dai vari Esecutivi succedutisi nel tempo, nonché per una volontà di soddisfare le esigenze industriali, piuttosto che quelle della sicurezza - arretrato rispetto al nuovo scenario criminale nazionale ed internazionale;

il quadro normativo di riferimento del comparto Sicurezza si è connotato per una serie di tagli, adottati per tramite di manovre finanziarie presentate dall'attuale e dallo scorso Governo, nella XIV Legislatura, innumerevoli ed ingentissimi, tanto da determinare l'aumento vertiginoso di atti criminali non perseguiti su tutto il territorio nazionale;

nonostante gli sbandierati pacchetti sicurezza del Governo Berlusconi, le riduzioni degli stanziamenti relativi al comparto che ricomprende Polizia di Stato, Polizia penitenziaria, Vigili del fuoco, Corpo forestale e Carabinieri hanno generato una situazione desolante che vede, a solo titolo di esempio: *a)* agenti che non possono uscire dalle caserme perché le volanti non funzionano e non ci sono fondi per sistemarle; *b)* attese insopportabili sulla linea telefonica di emergenza 113 per assenza di personale addetto; *c)* assenza di fondi per l'acquisto di derrate alimentari sufficienti al mantenimento di *standard* decenti per l'alimentazione dei detenuti; *d)* sempre più frequenti difficoltà di tradurre un detenuto, colpevole o innocente che sia, per consentirgli di presenziare al suo processo; *e)* interi quartieri senza Forze dell'ordine che presidiano il territorio, senza distinzione tra centro e periferia, tra le zone più tranquille e quelle più insicure, a causa della chiusura delle caserme; *f)* commissariati di Polizia di Stato con incredibili carenze d'organico che, pur mantenendo attivi i servizi al pubblico, *de facto* non riescono a compiere tutte le attività attribuite in condizioni normali, con conseguenze nefaste sulla sicurezza dei cittadini; *g)* l'organico del Corpo dei carabinieri, così come riportato in numerose relazioni del Governo al Parlamento, sottostimato di oltre 7.000 unità; *h)* l'assenza di fondi per l'addestramento, l'esercitazione, la formazione e l'aggiornamento delle unità dei Vigili del fuoco;

considerato che:

nel Documento di economia e finanza 2012 - all'allegato 1, punto 51 della prima tabella, sezione "lavoro e pensioni", misura: "Ampliamento della contrattazione decentrata, detassazione e decontribuzione dei salari di secondo livello", colonna: "impatto sul pubblico impiego", il Governo prevede testualmente: "per la detassazione dei comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico" - ovvero tutti gli ambiti relativi al presente atto di indirizzo - maggiori oneri per 60 milioni anche per il 2012;

in aggiunta al desolante quadro descritto, il Governo Monti dovrebbe precedere in questi giorni, e comunque non oltre il 30 giugno 2012, alla cosiddetta armonizzazione, ovvero

all'inasprimento, della disciplina dei requisiti per l'accesso alla pensione del personale del comparto Sicurezza e Difesa e di quello del comparto Vigili del fuoco e soccorso pubblico, così come riportato in premessa;

in tutti i Paesi europei i limiti di età previsti per il personale militare e delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco risultano inferiori a quelli stabiliti per il personale italiano;

considerato inoltre che:

i presentatori del presente atto, fortemente contrari alla serie di provvedimenti sinora adottati, si sono battuti al fine di indicizzare completamente le pensioni, che dovrebbero continuare a seguire l'andamento dell'inflazione, per evitare che i cittadini perdano potere d'acquisto, scontrandosi con maggioranze e Governi che hanno previsto al contrario la sola reindicizzazione parziale per le pensioni sino a 1.400 euro;

il Governo è ancora alle prese con il problema dei lavoratori, prossimi alla pensione secondo le vecchie regole o che si trovano a dover lavorare anche 5 anni in più rispetto alle precedenti;

i sottoscrittori del presente atto di indirizzo, nel corso di tutta la XVI Legislatura, hanno stigmatizzato i provvedimenti adottati da parte dei Governi che si sono succeduti nei confronti del predetto comparto, in quanto non si è provveduto né al reperimento delle fondamentali risorse economiche per l'esercizio della funzione, né a programmare concreti ed opportuni interventi strutturali al fine di garantire sicurezza del territorio, dei cittadini e degli operatori del settore. Non c'è stato il tanto auspicato aumento dell'organico addetto alla sicurezza, non sono stati previsti tempi certi per lo svolgimento dei processi, né aumenti di organici nella funzione giurisdizionale, né tanto meno spazi, infrastrutture o ristrutturazioni di edifici esistenti da destinare al settore penitenziario;

ritenuto che:

le norme introdotte nell'ordinamento giuridico in materia pensionistica dal Governo Monti rappresentino un'iniqua operazione volta a far cassa, riformulando un sistema pensionistico pensato appena quindici anni prima, non rispettando i diritti acquisiti dei lavoratori, non riconoscendo, molto spesso, ai lavoratori una vita di sacrifici e la giusta aspirazione all'equità;

la riforma della previdenza, fissando requisiti più stringenti per il pensionamento, seppur rafforzando da subito la sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico, ha rappresentato un costo pressoché insopportabile per i cittadini italiani, sia in termini di

riduzione del potere d'acquisto che di frustrazione di aspettative individuali;

ritenuto altresì che:

la specificità del comparto Sicurezza sia volta a distinguere la particolare posizione, anche giuridica, all'interno dell'ordinamento, del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco dalle altre categorie di dipendenti pubblici;

i lavoratori della sicurezza sono assoggettati ad una serie di limitazioni ed obblighi del tutto peculiari - impossibilità di iscriversi a partiti politici, sindacati, di scioperare - nonché ad una condizione di impiego altamente usurante che presuppone il costante possesso di particolare idoneità psicofisica e il mantenimento di *standard* di efficienza operativa puntualmente verificati mediante controlli medici, prove fisiche e severe attività a carattere addestrativo;

alla richiamata "specificità" non può che corrispondere una differenziazione di requisiti utili al fine del raggiungimento dell'età pensionabile, rispetto ad altri comparti della pubblica amministrazione. Differenziazione che non deve in alcun modo rappresentare un privilegio rispetto alle altre categorie, considerando che un limite anagrafico ridotto, soprattutto per i lavoratori con compiti operativi, è da considerarsi imprescindibile per il corretto espletamento della funzione sicurezza;

non è assolutamente utile un incondizionato ed indiscriminato aumento dell'età pensionabile dei lavoratori, senza la previsione di una rivisitazione strutturale dell'intero assetto del comparto, impegna il Governo:

- 1) a salvaguardare la specificità del comparto, convocando celermente un tavolo di concertazione dei lavoratori del settore, con il riconoscimento della particolare attività svolta sul territorio per la sicurezza dei cittadini, tanto più in un particolare momento di forte tensione sociale;
- 2) ad ascoltare le ragioni dei lavoratori predisponendo interventi volti a tutelare la specificità del settore, nell'interesse generale della sicurezza e dei cittadini;
- 3) a valutare lo spostamento degli operatori di pubblica sicurezza ad incarichi non operativi soprattutto negli ultimi anni della vita lavorativa, quali che siano i requisiti fissati dalle normative;
- 4) a ridisegnare il modello di sicurezza nazionale mediante l'adozione di interventi di riorganizzazione finalizzati ad eliminare sprechi o inefficienze, basandolo su programmi comuni ai singoli corpi interessati, con l'intento di generare economie di gestione e

maggior efficienza nei più svariati settori, garantendo tuttavia una razionalizzazione armonica di settori più eterogenei del comparto sicurezza, osando nel contrasto all'inerzia e alla resistenza al cambiamento tipiche di tutte le burocrazie, al fine di mantenere, ovvero aumentare, le tutele previdenziali dei lavoratori del settore;

5) a riconsiderare la logica dei tagli indiscriminati e a provvedere, in una situazione di oggettiva crisi economica e mancanza di fondi, a distribuire gli stessi con maggior oculatezza, con l'obiettivo primario di garantire la sicurezza dei cittadini e al contempo l'incolumità e condizioni lavorative e previdenziali ottimali al personale del comparto;

6) a garantire efficaci programmi di esercitazione e aggiornamento delle professionalità che permettano agli operatori di ricominciare ad effettuare i necessari addestramenti fondamentali per garantire la formazione allo svolgimento delle funzioni di pubblica sicurezza, rinunciando, per compensare le spese, all'acquisto di inutili cacciabombardieri atti ad offendere e non a difendere la sicurezza del territorio e dei cittadini italiani.

(1-00640) (Testo 2) (16 maggio 2012)

CONTINI, RUTELLI, DE ANGELIS, BAIO, BALDASSARRI, BRUNO, DE LUCA Cristina, DIGILIO, GERMONTANI, MILANA, MOLINARI, RUSSO, STRANO, VALDITARA - Il Senato,

premessi che:

la legge 8 agosto 1995, n. 335, introducendo una riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, ha delineato un nuovo assetto normativo dei trattamenti previdenziali con il passaggio dal calcolo retributivo a quello contributivo;

la legge 23 dicembre 1998, n. 448, all'articolo 26, comma 20, analogamente a quanto previsto per altri comparti, ha previsto l'istituzione di forme pensionistiche integrative per il personale del comparto Sicurezza e Difesa, attraverso procedure di concertazione;

l'articolo 19 della legge n. 183 del 2010, approvato con una pressoché totale convergenza di tutte le forze politiche, ha riconosciuto la specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, "ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale";

tale specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente trova ragione nella peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché nei particolari requisiti di efficienza operativa richiesti e nei correlati impieghi in attività usuranti;

tale disposizione è base di riferimento per l'intero quadro normativo riguardante le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, e costituisce, altresì, norma programmatica in quanto prevede, al comma 2 dell'articolo 19, che la disciplina attuativa del predetto principio di specificità «è definita con successivi provvedimenti legislativi»;

il concetto di specificità mira, quindi, a rappresentare la particolare condizione del personale delle Forze armate delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco che è assoggettato ad un complesso di limitazioni e obblighi del tutto peculiari, nonché ad una condizione di impiego altamente usurante che presuppone il costante possesso di idoneità psicofisica e il mantenimento di *standard* di efficienza operativa periodicamente verificati e testati, con controlli medici, prove fisiche, severe attività addestrative;

ne consegue, quindi, l'esigenza funzionale delle amministrazioni del comparto che gli appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia debbano essere necessariamente destinatari di limiti di età per il collocamento in quiescenza diversi rispetto ai lavoratori pubblici e privati, proprio per essere in grado di contrastare efficacemente ogni possibile minaccia. È di tutta evidenza come questa esigenza, intimamente connessa con i peculiari compiti istituzionali, non possa tradursi in una ingiustificata penalizzazione nei confronti del personale;

nonostante la declamata specificità, per tutti i lavoratori pubblici e privati sono state avviate da tempo forme previdenziali complementari, finalizzate a coprire il divario tra quanto si è percepito in servizio e quanto invece si è maturato in termini di pensione, mentre per il personale dei citati comparti tale forma di previdenza è tuttora da definire;

il Governo all'atto dell'emanazione del cosiddetto decreto-legge salva Italia ha, tenuto conto del particolare ruolo che tale comparto ha nell'ambito della pubblica amministrazione, prevedendo, proprio in virtù della specificità, l'emanazione di un

regolamento volto ad armonizzare i requisiti di accesso al trattamento pensionistico del personale con quello delineato in senso generale per tutti i lavoratori pubblici e privati, previa valutazione della fattibilità funzionale e tenendo conto delle peculiarità delle singole Forze armate e Corpi armati militari e civili dello Stato, nonché del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

il regolamento di armonizzazione in materia pensionistica, deve essere formalizzato entro il 30 giugno 2012, e rappresenta, pertanto, il primo vero passo di concreta attuazione della specificità, che lo Stato riconosce a tale personale, chiamato ad assicurare il bene della vita a tutela della collettività, anche a rischio della propria incolumità personale;

l'articolo 24, commi 6, 7, 10, 11 e 12, del decreto-legge n. 201 del 2011, in vigore dal 6 dicembre 2011 per il comparto pubblico e privato, disciplina i nuovi requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia e a quella anticipata. Tali disposizioni, in estrema sintesi, prevedono che dal 2012: *a)* il requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia sia portato da 65 a 66 anni; *b)* il requisito per il diritto alla pensione anticipata sia conseguito alla maturazione del 42° anno e un mese di anzianità per gli uomini e del 41° anno e un mese di anzianità per le donne; *c)* l'adeguamento automatico all'aspettativa di vita operi, oltre che per i limiti di età anagrafica, anche per quelli di contribuzione;

tali requisiti, in base al combinato disposto dei commi 3 e 18 del medesimo articolo 24, non si applicano direttamente al personale del comparto Sicurezza e Difesa, per il quale è prevista, invece, l'adozione di un regolamento (comma 18) per introdurre le misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti, con la finalità di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento;

si tratta di un regolamento di delegificazione, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, vale a dire di un regolamento con il quale il Governo, in base ad espressa delega di legge, è autorizzato a disciplinare, nei limiti della delega, materie che normalmente sono disciplinate da norme di rango primario, ragione per cui è prevista l'acquisizione del parere della Commissioni parlamentari;

considerato che:

l'armonizzazione, in base all'interpretazione letterale e logica della norma, deve ovviamente essere riferita ai soli contenuti innovativi

dell'art. 24 (requisiti di accesso al trattamento pensionistico), che costituiscono, in questo senso, il solo parametro di riferimento. Quindi, l'eventuale intervento su altri istituti peculiari previsti dall'attuale quadro normativo, nei confronti del personale del comparto, è da ritenersi assolutamente fuori delega;

l'art. 24 reca disposizioni volte a innalzare i requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso alla pensione, prevedendo anche il loro aggiornamento automatico in relazione all'andamento statistico dell'aspettativa di vita, e non tratta, invece, in alcun modo, altre questioni o particolari istituti afferenti alla materia pensionistica;

deve ritenersi preclusa la possibilità di intervenire con tale regolamento per modificare o abrogare la specifica normativa sugli istituti pensionistici peculiari del comparto, quali la cosiddetta supervalutazione dei servizi, la pensione privilegiata e principalmente l'ausiliaria, ovvero l'omologo istituto delle Forze di polizia,

impegna il Governo:

1) ad avviare sullo specifico tema dell'armonizzazione un tavolo tecnico di confronto con le rappresentanze sindacali ed i Consigli centrali di rappresentanza (i Cocer);

2) ad articolare il regolamento di armonizzazione sul solo innalzamento dei requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata e sui relativi meccanismi di adeguamento automatico;

3) a prevedere nel suo ambito norme di tutela della specificità del personale del comparto Sicurezza e Difesa e di quello del comparto Vigili del fuoco e Soccorso pubblico che, per esigenze funzionali è tenuto a lasciare il servizio prima degli altri lavoratori pubblici e privati, con trattamenti pensionistici sostanzialmente più contenuti;

4) ad avviare un tavolo tecnico presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con tutte le amministrazioni del comparto, le rappresentanze sindacali ed i Cocer per dettare, attraverso un provvedimento di concertazione, le regole per l'avvio di forme pensionistiche integrative per i lavoratori del comparto Sicurezza e Difesa e per salvaguardare la loro peculiarità nei trattamenti previdenziali.

(1-00641) (Testo 2) (17 maggio 2012)

MARAVENTANO, TORRI, MAZZATORTA, MURA,
PITTONI, CAGNIN, VALLARDI, VALLI - Il Senato,

premessi che:

il comma 18 dell'articolo 24 del cosiddetto decreto salva Italia, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede che con regolamento da adottare entro il 30 giugno 2012 ai sensi dell'art. 17 della legge n. 400 del 1988 si proceda all'armonizzazione dei requisiti di accesso al trattamento di quiescenza del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate nonché del comparto del Soccorso pubblico del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

l'articolo 19 della legge n. 183 del 2010 riconosce, anche ai fini della tutela economica, pensionistica e previdenziale, "la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti";

in considerazione della predetta specificità lavorativa del personale del comparto Sicurezza e Difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è indubbio che un innalzamento *tout court* dell'età pensionabile possa ostacolare la reale capacità operativa dei lavoratori in questione, con conseguenti inevitabili riflessi anche sul livello di efficienza della sicurezza del Paese;

il riconoscimento della specificità del comparto Sicurezza e Difesa e del comparto dei Vigili del fuoco e del Soccorso pubblico, infatti, ha proprio lo scopo di valutare la condizione peculiare del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, considerando le condizioni di impiego operativo altamente rischioso cui è soggetto, che presuppone il costante possesso di particolari idoneità psico-fisiche necessariamente correlate con il requisito anagrafico;

ne consegue che l'intervento regolamentare deve rispondere ai principi ed ai limiti recati dalla delega prevista nel cosiddetto decreto Salva Italia. In tale contesto, i contenuti del regolamento di armonizzazione devono, per espresso dettato legislativo, tenere conto delle peculiarità ordinarie delle Amministrazioni del comparto, tra le quali l'esigenza funzionale di limiti di età necessariamente più contenuti rispetto al resto dei lavoratori.

Tutto questo senza che la riconosciuta richiamata specificità del comparto possa tradursi in una incomprensibile penalizzazione; il personale del comparto Sicurezza e Difesa, peraltro, gode di un'autonomia contrattuale limitata rispetto all'esercizio dei diritti sindacali fondamentali, per via del mancato riconoscimento del diritto di sciopero e della piena libertà di organizzazione sindacale e di altri diritti costituzionalmente riconosciuti al resto dei lavoratori;

esiste, altresì, il problema di assicurare a tutte le componenti del comparto Sicurezza e Difesa e Vigili del fuoco esposto ad attività dal rischio comparabile un trattamento equipollente anche sotto il profilo della tutela infortunistica, con particolare riguardo al personale volontario dei Vigili del fuoco, attualmente penalizzato; il Governo non ha ancora esercitato le deleghe previste dal comma 7 dell'art. 27 della legge n. 183 del 2010, relative all'equiparazione della pensione ai superstiti riconosciuta ai familiari dei vigili del fuoco volontari deceduti per causa di servizio al trattamento economico spettante ai familiari superstiti dei vigili del fuoco in servizio permanente anche nelle ipotesi in cui i vigili del fuoco volontari siano deceduti espletando attività addestrative od operative diverse da quelle connesse al soccorso, nonché all'equiparazione del trattamento economico concesso ai vigili del fuoco volontari a quello riconosciuto ai vigili del fuoco in servizio permanente in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio, includendo anche il periodo di addestramento iniziale reso dagli aspiranti vigili del fuoco a titolo gratuito;

ribadendo altresì l'opportunità di un inserimento organico del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel comparto Sicurezza e Difesa, prevedendo nel concreto la necessità di armonizzare progressivamente gli istituti retributivi, a partire dalla prossima tornata contrattuale;

ritenendo infine auspicabile l'allargamento del medesimo comparto anche al personale delle polizie locali e provinciali, impegna il Governo:

1) ad adottare il regolamento di armonizzazione, di cui al comma 18 dell'articolo 24 del cosiddetto decreto Salva Italia, solo nel momento in cui sia stata definitivamente prevista la possibilità per il personale del comparto Sicurezza e Difesa e Soccorso pubblico di aderire a forme pensionistiche complementari (il cosiddetto II pilastro), al pari di quanto previsto da anni, con i relativi provvedimenti di contrattazione, nei confronti di tutti i lavoratori pubblici e privati;

- 2) a prevedere, nell'ambito del regolamento di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, norme di tutela delle specificità del personale del comparto Sicurezza e Difesa e del comparto Vigili del fuoco e Soccorso pubblico, con particolare riguardo all'allungamento dell'età pensionabile per il personale operativo in relazione ai diritti quesiti e al previgente ordinamento;
- 3) ad ancorare organicamente il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle polizie locali e provinciali al comparto Sicurezza e Difesa;
- 4) ad attuare la delega di cui al comma 7 dell'art. 27 della legge n. 183 del 2010, eliminando le differenze di trattamento attualmente esistenti all'interno del comparto Sicurezza e Difesa tra categorie di personale diverse, ma esposte alla stessa tipologia di rischio, com'è il caso del personale volontario dei Vigili del fuoco incaricato del Soccorso tecnico urgente alla stessa stregua di quello permanente in forza al Corpo;
- 5) a garantire, con disposizioni transitorie, la certezza dei rapporti giuridici già consolidati o in via di maturazione che, per esigenze funzionali, potranno essere prolungati solo su base volontaria;
- 6) a mantenere l'attuale normativa della "pensione privilegiata" in considerazione che il personale del comparto espleta attività ad elevato rischio, condotte spesso in condizioni ambientali avverse, in Patria ed all'estero;
- 7) ad istituire con immediatezza un tavolo di concertazione con le rappresentanze sindacali ed il Comitato centrale di rappresentanza (i Cocer) per giungere ad un regolamento di armonizzazione sostanzialmente condiviso, nel quale trovi concreto riconoscimento la peculiarità degli operatori del settore;
- 8) ad aprire, contestualmente alla stesura del regolamento di armonizzazione, un tavolo sulla previdenza complementare, al fine anche di salvaguardare il personale attualmente in servizio già assoggettato al cosiddetto sistema contributivo;
- 9) ad utilizzare parte dei nuovi risparmi derivanti dalle disposizioni contenute nel richiamato regolamento di armonizzazione per l'avvio di forme pensionistiche complementari;
- 10) ad avviare un tavolo di lavoro con il coinvolgimento di tutte le amministrazioni interessate e le rappresentanze del personale per definire un complessivo progetto di riordino dei ruoli del personale interessato al regolamento di armonizzazione, ai fini della predisposizione di un disegno di legge di delega che preveda un'attuazione differita nel tempo - coordinata con la gradualità

dell'incremento dei requisiti per l'accesso alla pensione - e che assicurino la compatibilità finanziaria, anche attraverso un processo di razionalizzazione e modernizzazione delle strutture interessate, coerente con le misure di contenimento della spesa.